



## CIRCOLARE N. 11

**PROT. n° 95109**

**ENTE EMITTENTE:** Direzione dell'Agenzia

**OGGETTO:** Iscrizioni di ipoteche giudiziali in materia di controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie - Esenzione dall'imposta ipotecaria ai sensi dell'art. 10 della legge 11/8/1973, n. 533 - Applicabilità

**DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni compartimentali, Uffici Provinciali.

**DATA DECORRENZA:**

**CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE / SOSTITUITE:** nessuna

Roma, 20 dicembre 2002

N. pagine complessive: 2 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

Alcune Direzioni Compartimentali hanno segnalato difformità di comportamenti da parte dei Servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici Provinciali, in ordine alla corretta applicazione dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

In particolare, le incertezze applicative riguardano la riconducibilità o meno nell'ambito del regime di esenzione previsto dalla norma citata, dell'imposta ipotecaria dovuta per l'esecuzione delle formalità di iscrizione di ipoteca giudiziale relative a controversie individuali di lavoro ai sensi della legge 533/73. E ciò anche nella considerazione che l'art.1 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, emanato in epoca successiva, prevede l'esenzione dall'imposta ipotecaria unicamente per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato.

L'art. 10 della legge 533/73 prevede, al primo comma, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro e per gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinnanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro, nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie.

Al secondo comma, il predetto regime di esenzione viene esteso anche agli atti e ai documenti relativi all'esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi.

Sull'argomento, l'Amministrazione Finanziaria, in passato, ha ritenuto di escludere dall'ambito di operatività dell'art. 10 citato le iscrizioni ipotecarie conseguenti alla emissione di decreti ingiuntivi per il recupero di contributi previdenziali *"...in quanto l'iscrizione ipotecaria attiene ad una fase non necessariamente collegata al procedimento di esecuzione, dato che costituisce un'attività del creditore che può anche precedere il giudizio relativo all'esecuzione pur restandone al di fuori,*

*tanto che quest'ultimo può essere instaurato ed aver luogo indipendentemente dalla costituzione di garanzia ipotecaria.*” (R.M. 272019 del 16 febbraio 1979 della Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Tale orientamento è stato successivamente ribadito con R.M. n. 250002 del 23 aprile 1986.

Sulla questione, peraltro, la giurisprudenza tributaria ha più volte disatteso gli indirizzi interpretativi adottati dall'Amministrazione Finanziaria.

La Commissione Tributaria Centrale, con decisione n. 3975 del 10/6/1992, pur sottolineando come l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale non possa tecnicamente definirsi come atto giudiziario, ha ritenuto che “...l'ampia formulazione della disposizione legislativa in esame consenta di poter affermare che essa ricomprende anche le ipoteche giudiziali...” posto che “...queste ultime costituiscono un prius della procedura di esecuzione immobiliare, un atto preordinato alla tutela delle contribuzioni dei lavoratori che garantisce il raggiungimento delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire.”

Lo stesso Giudice, con decisione n. 4947 del 14/10/1998, nel ribadire l'applicabilità del regime di esenzione in parola alle iscrizioni ipotecarie richieste per il recupero di crediti relativi sia a prestazioni di lavoro che a contribuzioni previdenziali ed assistenziali, ha, tra l'altro, sottolineato che le ipoteche giudiziali in questione “...assolvono le stesse finalità degli atti esecutivi immobiliari e, comunque, sono preordinate allo stesso fine e, pertanto, debbono essere incluse nelle norme di favore attesa l'ampia formulazione letterale di cui si è servito il legislatore...”.

Ora, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, sfavorevole alle tesi sostenute dall'Amministrazione Finanziaria, nonché delle persistenti incertezze interpretative manifestate dagli uffici, è stato ritenuto opportuno acquisire, sulla delicata problematica, il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il predetto Organo Legale – in sintonia con gli indirizzi giurisprudenziali innanzi citati – ha osservato (con nota 28 maggio 2001, n. 63270) che, nell'ambito del contesto normativo delineato, non può giustificarsi da un lato il riconoscimento della esenzione fiscale alla trascrizione del pignoramento immobiliare e, dall'altro, l'esclusione della medesima esenzione “...per l'iscrizione di ipoteca sul titolo esecutivo (anche se la seconda in astratto non è sempre essenziale ai fini dell'esecuzione) quando si rimanga nell'ambito delle controversie di lavoro o di assistenza obbligatorie, assistite da ampi benefici.”.

Quanto, poi, alle ipotizzate interferenze dell'art. 1 del D. Lgs 347/90, in quanto norma sopravvenuta, sul regime di esenzione di cui al citato art. 10, lo stesso Organo Legale ha sottolineato che “...il D. lgs. 347 è conforme al precedente D.P.R. n. 635/1972 e non interferisce con la norma speciale dell'art. 10 della legge 11.8.1973, n. 533, la quale, per l'espressa disposizione della legge 14.8.1974, n. 379, sopravvive alla abrogazione generale delle agevolazioni disposta con il D.P.R. 29.9.1973, n. 601.”.

Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, si ritiene che il regime di esenzione previsto dall'art. 10 della legge 533/73, attesane l'ampia portata, sia applicabile anche alle iscrizioni di ipoteche giudiziali eseguite a garanzia di crediti per prestazioni di lavoro e per contribuzioni previdenziali ed assistenziali.

Le Direzioni Compartimentali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.